



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N. 31

Del 27/05/2022

OGGETTO :	Determinazione tariffe TARI anno 2022
--------------	---------------------------------------

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore 18.10 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE		X	
2	GIUNTI EMANUELE		X	
3	VERZURI FRANCESCO		X	
4	SAMPOLI GLORIA		X	
5	PERICOLI ANDREA		X	
6	MORROCCHI ROASIO		X	
7	MOGNI STELLA			X
8	ROSSI ANDREA		X	
9	RUFFOLI LORENZO		X	
10	MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE			X
11	BRUNI CLAUDIA		X	
			9	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale Dott. **CIANCAGLINI MARCO**.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Sindaco. A differenza del PEF, sostanzialmente invariato, il piano tariffario muta sensibilmente, nel rispetto delle norme, in particolare delle disposizioni di ARERA. Esprimo la mia forte contrarietà al piano, che dobbiamo però approvare entro il 30. Il 60% della spesa è nel domestico, il 40% nel non domestico. Ci saremmo attesi aumenti del 2%, pari al PEF. E invece sono fuori controllo, arrivano al 25-30% in più e in meno. Diminuisce la quota fissa, che si riduce della metà, e aumenta nella stessa proporzione la parte variabile. Abbiamo fatto molte simulazioni, ci siamo confrontati con altri Comuni ed è emerso che la quota fissa è un coefficiente da moltiplicare per i mq. La quota variabile è un coefficiente che si dovrebbe moltiplicare per la quantità della spesa prodotta, dato che non esiste perché mancano i cassonetti intelligenti (e quelli installati in altri Comuni sono solo dimostrativi). In mancanza del dato, ARERA ha previsto delle quote quasi fisse in base al numero dei componenti. C'è una limitata flessibilità che abbiamo utilizzato nel piano attuale. L'effetto prodotto è devastante: chi ha una casa piccola con molte persone paga molto di più, anche molto, chi ha una casa grande dove vive da sola pagherà meno. Perché tutto questo? Per arrivare, secondo ARERA, alla tariffa puntuale. Verso la quale ho molte perplessità perché non tiene conto del reddito delle persone. Ancora più critico sono verso il meccanismo di tariffazione attuale di ARERA, che anticipa la tariffa puntuale senza che questa ci sia.

Giunti. Mentre per le non domestiche è rimasto il metodo di calcolo simile a quello del 2021, per le utenze domestiche il sistema è cambiato radicalmente.

Verzuri. Un piccolo aumento del PEF deriva dallo smaltimento dei rifiuti COVID, aumento questo giustificabile.

Ruffoli. Le tabelle sono arrivate ieri. Si vede un aumento generalizzato con importi ribaltati tra parte fissa e variabile. L'aumento di 12.000 euro del PEF avremmo potuto coprirlo in altro modo, evitando di farlo ricadere sulle singole tariffe. La spiegazione di tutto questo mi lascia senza parole: è come dire implicitamente "dovete fare così!", come se ci fosse una linea tracciata. Se non agevoliamo il deposito corretto dei rifiuti, rischiamo di avere sversamenti esterni. Esprimo anche io critiche per i cassonetti intelligenti, specie in un territorio vasto come questo. Comprendo lo sforzo del Comune fatto per rendere più accettabili le tariffe, che non condividiamo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari);

VISTO, altresì, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna che ammonta ad € 565.128,00;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATA la difficoltà per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti, a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

EVIDENZIATO che a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 è stato confermato il vincolo relativo alla quota TARI 2020 Del fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.L. 104-2020 nonché dalla tabella 1 allegata al decreto 59033 del 1 aprile 2021

Visto che anche a seguito di un quesito posto alla R.G.S. la stessa ha confermato che i fondi 2020 relativi alla quota TARI e confluiti nel risultato di amministrazione vincolato al 31/12/2020 possono essere utilizzati per concedere agevolazioni TARI sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche

Ritenuto pertanto di utilizzare l'importo di € 30.000,00 al fine di concedere una agevolazione TARI a tutte le tipologie di utenza portando l'importo su cui calcolare le tariffe TARI ad € 535.129,00; ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;

b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;

c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

ATTESO che:

- il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del D.Lgs n 504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla tassa TARI, di cui all'art 1 comma 639 e alla tariffa della legge n. 147/2013;

- che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, a decorrere dal 1° giugno 2020 la struttura di gestione del provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia, al netto della commissione;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, legge n. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine *a quo* a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

VISTE le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013” emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l'altro dispongono che i Fabbisogni Standard “possono rappresentare solo un paradigma di

confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti" senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio; domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";

RICHIAMATI:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.L. 30/12/2021 n. 228 il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato al 31/05/2022;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del d. l. n. 267/2000 "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 e, poi, dal D.Lgs. n. 126/2014, art. 74, comma 35, lett. b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

Si approva con sette voti favorevoli e due astenuti (Ruffoli, Bruni), resi in forma palese.

DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2022 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

PARAMETRO COPERTURA

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle **utenze domestiche 60,00%**

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle **utenze non domestiche 40,00%**

2) di determinare, per l'anno 2022, le seguenti tariffe:

60 40 nuovi coeff			Quota	Quota	Esempio MQ medi	COSTO 2021	COSTO 2022
	Quota Fissa 21	Quota Var 21	Fissa 22	Var 22			
Famiglia 1 Componente	0,67	39,13	0,29	83,49	108	111,49	114,81
Famiglia 2 Componenti	0,75	70,43	0,33	124,6	108	151,43	160,24
Famiglia 3 Componenti	0,84	89,99	0,37	147,72	103	176,51	185,83
Famiglia 4 Componenti	0,89	117,38	0,39	179,83	103	209,05	220
Famiglia 5 Componenti	0,95	140,86	0,42	211,94	110	245,36	258,14
Famiglia 6 o più Componenti	0,98	160,42	0,5	310,85	250	405,42	435,85
						0	0
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,13	0,93	0,61	1,88	100	206	249
02 - Campeggi, distributori carburanti	1,46	1,19	0,79	2,41	100	265	320
03 - Stabilimenti balneari	1,06	0,88	0,57	1,78	100	194	235
04 - Esposizioni, autosaloni	0,84	0,69	0,45	1,39	100	153	184
05 - Alberghi con ristorante	2,55	2,09	1,38	4,23	100	464	561
06 - Alberghi senza ristorante	1,46	1,19	0,79	2,42	100	265	321
07 - Case di cura e riposo	1,65	1,35	0,89	2,74	100	300	363
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,87	1,53	1,01	3,09	100	340	410
09 - Banche ed istituti di credito	0,91	0,75	0,49	1,51	100	166	200
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,89	1,55	1,02	3,14	100	344	416
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,06	1,68	1,11	3,41	100	374	452
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, <u>narrucchiere</u>)	1,71	1,41	0,93	2,85	100	312	378
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,04	1,67	1,1	3,38	100	371	448
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	1,51	1,24	0,82	2,51	100	275	333
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,71	1,41	0,93	2,85	100	312	378
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,3	3,51	2,33	7,11	100	781	944
17 - Bar, caffè, pasticceria	3,29	2,68	1,78	5,44	100	597	722
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,56	3,73	2,47	7,54	100	829	1001
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	4,1	3,36	2,22	6,8	100	746	902
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,64	4,62	3,05	9,35	100	1026	1240
21 - Discoteche, night club	2,71	2,22	1,46	4,49	100	493	595

- 3) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 decreto legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Siena sull'importo del tributo;
- 4) di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- 5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Successivamente stante l'urgenza di provvedere in merito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 134, , comma 4, del D. Lgs 267/2000

Si approva con sette voti favorevoli e due astenuti (Ruffoli, Bruni), resi in forma palese.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 19.15 la seduta è conclusa.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Maestrini Cinzia
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CIANCAGLINI MARCO

Il Consigliere

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n., in data, (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

[Digitare qui]

CALCOLO TARI 2022

GAIOLE IN CHIANTI

Simulazione id **86** Generata il **25/05/2022 09:44** Anno di Riferimento **2022**

Note
GAIOLE 60 40 nuovi coeff

Parametri Usati	
Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Altro	Entrate Anno Pre

% Ripartizione Costi		Riepilogo Costi					
Kg Rifiuti Totale		Totale		Costi Non Domestici		Costi Domestici	
1.820.403,00		535.129,00		Totale		Totale	
di cui Non Domestici %		di cui Variabili		di cui Variabili		di cui Variabili	
40,00		403.490,63		214.051,60		321.077,40	
di cui Domestici %		di cui Fissi		di cui Fissi		di cui Fissi	
60,00		131.638,37		161.396,25		242.094,38	
				52.655,35		78.983,02	

Riduzione		
Totale	di cui Variabili	
0,00	0,00	
	di cui Fissi	
	0,00	

Totale Costi		
Totale	di cui Variabili	
535.129,00	403.490,63	
	di cui Fissi	
	131.638,37	

Entrate Utenze Anno Precedente		
Domestiche	Non Domestiche	
60,00	40,00	

CALCOLO TARI 2022

Simulazione id **86** Generata il **25/05/2022 09:44** Anno di Riferimento **2022**

Note
GAIOLE 60 40 nuovi coeff

Parametri Usati	
Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Altro	Entrate Anno Pre

Risultati Utenze Domestiche

Tipologia	Tariffe		Coefficienti Usati	
	Fissa	Variabile	Ka	Kb
Famiglia 1 Componente	0,29	83,49	0,82	1,30
Famiglia 2 Componenti	0,33	124,60	0,92	1,94
Famiglia 3 Componenti	0,37	147,72	1,03	2,30
Famiglia 4 Componenti	0,39	179,83	1,10	2,80
Famiglia 5 Componenti	0,42	211,94	1,17	3,30
Famiglia 6 o più Componenti	0,50	310,85	1,41	4,84

CALCOLO TARI 2022

Simulazione id Generata il Anno di Riferimento
86 **25/05/2022 09:44** **2022**

Parametri Usati	
Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Altro	Entrate Anno Pre

Note
GAIOLE 60 40 nuovi coeff

Risultati Utenze Non Domestiche

Tipologia	Tariffe		Coefficienti Usati	
	Fissa	Variabile	Kc	Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	1,88	0,66	5,62
Campeggi, distributori carburanti	0,79	2,41	0,85	7,20
Stabilimenti balneari	0,57	1,78	0,62	5,31
Esposizioni, autosaloni	0,45	1,39	0,49	4,16
Alberghi con ristorante	1,38	4,23	1,49	12,65
Alberghi senza ristorante	0,79	2,42	0,85	7,23
Case di cura e riposo	0,89	2,74	0,96	8,20
Uffici, agenzie, studi professionali	1,01	3,09	1,09	9,25
Banche ed istituti di credito	0,49	1,51	0,53	4,52
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame	1,02	3,14	1,10	9,38
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	3,41	1,20	10,19
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbr	0,93	2,85	1,00	8,54
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,10	3,38	1,19	10,10
Attività industriali con capannoni di produzione	0,82	2,51	0,88	7,50
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,93	2,85	1,00	8,52
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,33	7,11	2,51	21,28
Bar, caffè, pasticceria	1,78	5,44	1,92	16,26
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	2,47	7,54	2,66	22,57
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,22	6,80	2,39	20,35
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,05	9,35	3,29	27,97
Discoteche, night club	1,46	4,49	1,58	13,42